



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VARESE

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NOVIK	ADET TONI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VITELLI	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BOSCHETTO	ENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 18/2018
spedito il 03/01/2018

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 55141700013916
TAS.AUTOMOBILI 2013
contro:

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 55141700013916
TAS.AUTOMOBILI 2013
contro:

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 55141700013916
TAS.AUTOMOBILI 2013
contro:
REGIONE LOMBARDIA

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 18/2018

UDIENZA DEL

25/05/2018 ore 09:30

N°

223/18

PRONUNCIATA IL:

25/5/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/6/18
Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIK
Grazia Condonato



IN FATTO

Con ricorso ricorso R.G.R n. 18/18 promosso dalla _____, avverso preavviso di fermo amministrativo n.55141700013916 per omesso pagamento della ordinanza ingiunzione n. ING13-041300695622 in materia di tassa automobilistica _____ anno tributario 2013 viene richiesto l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 55141700013916 per omesso pagamento della ordinanza ingiunzione in materia di tassa automobilistica _____ anno tributario 2013.

La ricorrente ritiene illegittimo il preavviso di fermo amministrativo n.55141700013916 per omesso pagamento dell'ordinanza ingiunzione in materia di tassa automobilistica, _____, anno tributario 2013 (maggio 2013-aprile 2014), poiché sostiene di avere diritto all'esenzione in quanto disabile.

Si è costituita la Publiservizi in qualità di mandataria RTI, concessionaria della REGIONE LOMBARDIA, la quale eccepisce la carenza di legittimazione passiva

Si è costituita la Regione Lombardia la quale contesta la tesi di parte attrice e chiede il rigetto del ricorso

IN DIRITTO

La Commissione esaminata la posizione della Publiservizi richiama il principio secondo cui le liti riguardanti l'impugnazione di una cartella esattoriale " la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già del concessionario, al quale, se fatto destinatario dell'impugnazione incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario ".

La Publiservizi srl, pertanto, non può svolgere alcuna indagine sulla notifica o nel merito di atti di esclusiva competenza dell'ente regionale, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'ente impositore. Anche la suprema Corte ha precisato che la legittimazione passiva dell'agente trova giustificazione solo laddove oggetto della causa sia l'impugnazione di atti ad esso direttamente riferibili ed in quanto inficiati da errori che siano allo stesso imputabili. Infatti, la corte di Cassazione con le sentenze n. 3242/2007 e n. 11667 del 2001 ha ribadito che "la giurisprudenza anche di



legittimità e la dottrina successive hanno affermato che il concessionario del servizio di riscossione è parte del processo tributario quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori a lui direttamente imputabili".

La legittimazione passiva della concessionaria sussiste pertanto "solo allorquando venga ritenuta fondata una censura contro un atto da esso compiuto nell'esercizio dei propri poteri di esattore e non quando la censura investe un atto dell'ufficio che aziona la pretesa fiscale" (CTP di Venezia 27/12/1997 n. 147 conforme a Casso Civo 10 settembre 2007 n. 18972, 14 febbraio 2007 n. 3242, 12 luglio 2005 n. 14669 e n. 6450 del 06/05/2001).

In altri termini, essendo la Publiservizi un mero esecutore, unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito da parte ricorrente è l'ufficio impositore e, pertanto, quest'ultimo risulta legittimato a contro dedurre in merito alle eccezioni di parte relative alla notifica ed alla formazione del titolo esecutivo. In sostanza è onere dell'ente dimostrare l'avvenuta notifica del titolo esecutivo e la legittimità di tale pretesa creditoria per il quale il concessionario, in esecuzione del contratto stipulato con l'ente Regione Lombardia, ha avuto mandato di emettere il preavviso.

Alla luce di quanto suesposto, si deve dichiarare la carenza di legittimazione passiva e pertanto la Commissione dispone l'estromissione dal giudizio della stessa.

Nel merito, le contestazioni della ricorrente sono totalmente infondate.

In via principale, si rappresenta che il ricorso della ricorrente, pervenuto presso Regione Lombardia in data 2/2/2018 Prot. A1.2018.00023890, è improcedibile ex art. 17 del D.lgs. n. 546/1992.

In via secondaria, si riassumono i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per disabili.

Ai sensi dell'art. 44, commi da 1 a 7, della l.r. n.10 /2003 non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica di proprietà la persona disabile grave, secondo la definizione dell'art.3, comma 3, della legge n.104/92, ovvero la persona cui il disabile sia fiscalmente a carico, che risulti proprietaria secondo le risultanze al PRA del veicolo.

L'esenzione è estesa anche alle persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, alle persone non vedenti o

sordomute assolute, ed alle persone invalide pluriamputate, per i veicoli di proprietà delle stesse ovvero alle persone di cui i medesimi soggetti risultino fiscalmente a carico.

Inoltre, l'esenzione spetta anche nel caso di veicolo adattato in funzione della disabilità; l'adattamento del veicolo deve essere però disposto dalla Commissione medica per il rilascio della patente speciale.

Nel caso in esame, l'esenzione per il _____ è stata riconosciuta, come documentato dalla convenuta, solamente dal periodo d'imposta 2014, in quanto la ricorrente ha presentato agli uffici regionali apposita istanza di esenzione allegando il certificato attestante il riconoscimento della disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 rilasciato in data 10/12/2013.

Solo il citato certificato ha consentito il riconoscimento dell'esenzione a partire dal periodo d'imposta successivo e, cioè, dal periodo tributario 2014.

Invece, in merito all'altro certificato rilasciato dalla Commissione Sanitaria in data 1/4/2008, con valutazione 100% (codice 04), lo stesso non conferisce diritto all'esenzione in quanto non vi è il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (L. 18/80, L. 508/88) come specificato dall'art. 44 della l.r. n. 10/2003.

Pertanto, per i motivi sopraesposti, il pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2013 è dovuto dalla ricorrente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso. Spese compensate.

Varese 25 maggio 2018

Il Relatore estensore



Il Presidente

